



Comune di
Villa San Giovanni in Tuscia

Provincia di Viterbo



ORDINANZA n. 02/2010

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114;
Vista la Legge Regionale 18 novembre 1999 n. 33;
Visto l'art. 50 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Sentito il parere delle imprese ed associazioni di commercio e dei lavoratori dipendenti;

DISPONE

- A) La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è il giovedì pomeriggio ed è uguale per tutti gli esercizi commerciali. E' possibile derogare dall'obbligo di chiusura infrasettimanale nei giorni 01 aprile, 19 agosto, 23 e 30 dicembre;
- B) Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto di quanto previsto dall' art. 11 del Decreto Legislativo n. 114/98. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ed a comunicarlo per iscritto al Comune;
- C) I giorni nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva comprendono quelli del mese di dicembre e precisamente i giorni:
05-08-12-19-25-26 dicembre 2010.
Sono inoltre previste fino ad un massimo di 8 ulteriori domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno che si è concordato non individuare;
- D) Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e possono essere effettuate per la durata massima di sei settimane consecutive a partire dal primo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal primo sabato del mese di luglio per il periodo estivo. Nell'ambito di tali periodi ogni esercente può liberamente determinare la durata delle vendite di fine stagione. Durante la vendita di fine stagione è consentita esclusivamente la vendita delle merci in giacenza presso l'esercizio ed i magazzini dell'esercizio medesimo. Le espressioni "vendite di fine stagione" e "saldi" sono utilizzate con esclusivo riferimento alle merci dei settori abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria.
Per le violazioni alle disposizioni di cui sopra, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 32 bis, 32 ter e 50 della L.R. n. 33 del 18/11/1999 e dall' art. 22 del Decreto Legislativo n. 114/98.
Il personale della Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, 04/01/2010

IL SINDACO
Mario GIULIANELLI